



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA**

(redatto ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010)

ART. 1

Finalità

L'Università degli Studi del Molise, di seguito denominata "Università" o "Ateneo", ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010 e secondo le modalità indicate nel presente Regolamento, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, conferisce assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, di seguito definiti assegni di ricerca.

Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante contratto di diritto privato la cui stipula non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

ART. 2

Tipologia di assegni

L'Università provvede alla pubblicazione dei bandi per il conferimento di assegni di ricerca relativi alle seguenti due tipologie così di seguito definite:

- A) assegni di ricerca **finalizzati** pubblicati mediante unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse dell'Ateneo, finanziati sui fondi di bilancio e attribuiti a seguito della presentazione da parte dei candidati di idonei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni e valutati da un'unica commissione;
- B) assegni di ricerca **a progetto** pubblicati mediante bandi relativi a determinati programmi dotati di propri finanziamenti e valutati ognuno, distintamente, da una specifica commissione.

ART. 3

Beneficiari

Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni i cittadini italiani, i cittadini appartenenti a stati membri dell'Unione Europea e i cittadini extra Unione in possesso alla data di scadenza dei bandi dei requisiti richiesti.

Possono essere destinatari degli assegni di ricerca studiosi in possesso del titolo di laurea quadriennale, specialistica e magistrale (DD.MM. n. 509 del 3.11.1999 e n. 270 del 22.10.2004), in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca ed a conoscenza di almeno una lingua straniera.

Il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il



titolo di specializzazione di area medica, corredato di una adeguata produzione scientifica, qualora il bando lo preveda, possono costituire requisito obbligatorio per l'ammissione, in assenza di tale disposizione prevista dal bando, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

Non può beneficiare degli assegni di ricerca il personale di ruolo delle università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle altre istituzioni di cui all'art. 22, comma 1 della Legge n. 240/2010. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettere b) e c) della Legge n. 240/2010, non possono partecipare alle selezioni per il conferimento di assegni di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente all'Università o alla struttura che effettua il bando ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università. L'Università può riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente all'estero, ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca in Italia. I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche sono dettagliatamente indicati nei relativi bandi.

ART. 4

Importo

Ai sensi del D.M. n. 102 del 9 marzo 2011 emanato in attuazione dell'art. 22, comma 7 della Legge n. 240/2010, l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca è determinato in una somma pari a 19.367,00 Euro. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, attribuito al beneficiario in rate mensili posticipate, può essere aumentato, fino ad un massimo del 20%, nel caso degli assegni di ricerca di tipo B) di cui al precedente art. 2, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione erogante.

Fermo restando quanto sancito dal citato D.M. n. 102 del 9 marzo 2011, l'importo annuo lordo dell'assegno di ricerca può, in ogni caso, essere determinato, altresì, in relazione alle particolari competenze richieste, alla complessità del progetto di ricerca nell'ambito del quale è bandito l'assegno ed alle attività da svolgere. L'erogazione dell'assegno è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità e malattia. In tali casi, la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del programma delle attività di ricerca, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione. Il titolare dell'assegno è tenuto a comunicare alla struttura ed al competente Ufficio il verificarsi delle circostanze di cui al presente comma.

ART. 5

Durata e rinnovi

Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

I rinnovi non possono avere una durata inferiore ai 12 mesi. In merito al rinnovo, verificata la necessaria copertura finanziaria, è competente il Consiglio della struttura interessata che si esprime



successivamente alla valutazione della relazione finale del titolare dell'assegno di ricerca redatta ai sensi del successivo art. 15 del presente regolamento.

La durata complessiva dei rapporti instaurati, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a 4 anni. Nel caso in cui un assegnista frequenti, contemporaneamente, un corso di dottorato senza borsa, il periodo del relativo corso non deve essere conteggiato nel calcolo del limite massimo dei 4 anni. Il limite massimo di 4 anni è riferito al singolo soggetto. Pertanto, assegni fruiti a titolo di concorsi diversi e/o conferiti da Enti /università diversi devono essere sommati al fine della verifica del limite massimo.

Nel calcolo del limite massimo dei 4 anni non vanno ricompresi gli anni da assegnista svolti ai sensi dell'art. 51, comma 6 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali e telematici, nonché con enti di cui all' art. 22, comma 1 della citata Legge n. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

ART. 6

Attivazione assegni finalizzati

Il Senato Accademico, in seguito all'approvazione del bilancio preventivo ed in relazione allo stanziamento iscritto sull'apposito capitolo per gli assegni, tenuto conto delle scelte programmatiche generali e dei criteri di valutazione della produttività scientifica dei Dipartimenti stessi e dei singoli docenti, stabilisce la ripartizione delle risorse per area scientifica e ne dà comunicazione ai Dipartimenti competenti.

Entro il 31 maggio di ciascun anno, ogni Dipartimento definisce e approva nei relativi Consigli le caratteristiche degli assegni di ricerca da attivare il primo gennaio dell'anno successivo che sottopone successivamente all'approvazione degli Organi Collegiali attraverso l'invio dei relativi formulari.

ART. 7

Attivazione assegni a progetto

I Dipartimenti, utilizzando i formulari predisposti dall'Amministrazione centrale, possono richiedere al Senato Accademico l'attivazione di assegni di ricerca a progetto su proposta dei responsabili di programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti.

Verificata la necessaria copertura finanziaria e visti i relativi formulari di richiesta di attivazione, preventivamente approvati dai Consigli di Dipartimento, l'attivazione degli Assegni di Ricerca è autorizzata dal Senato Accademico che demanda al Rettore l'emanazione del bando, la nomina delle commissioni d'esame, l'approvazione degli atti concorsuali e la sottoscrizione del contratto per lo svolgimento di attività di ricerca.

ART. 8

Bando di concorso



I bandi, resi pubblici sulla Gazzetta Ufficiale, oltre che per via telematica sull'Albo Ufficiale di Ateneo e sui siti dell'Ateneo, del Ministero e dell'Unione Europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico previdenziale spettante. Nello specifico, i bandi di concorso indicano per ogni area scientifico-disciplinare: il numero, la durata, l'importo e la copertura finanziaria degli assegni da conferire, il termine per la presentazione delle domande nonché i criteri di selezione dei candidati.

Per gli assegni di ricerca di tipo B viene indicato, altresì, il titolo del progetto sui cui fondi graverà lo stanziamento necessario. La domanda, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi del Molise, può essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) ai sensi e secondo le modalità sancite dalla normativa vigente in materia, oppure consegnata personalmente all'ufficio protocollo dell'Università, entro i termini prescritti dal bando.

Le indicazioni relative al rispetto dei termini di consegna delle domande di concorso sono sancite nell'ambito di ogni singolo bando.

I requisiti per partecipare al concorso richiesti nei bandi di concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. In merito alle modalità di compilazione della domanda di partecipazione, per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda alle indicazioni segnalate nei singoli bandi.

ART. 9

Commissioni esaminatrici

Assegni finalizzati

Le domande di partecipazione ed i relativi progetti di ricerca saranno valutati, come da art. 22, comma 4, lettera a della Legge n. 240/2010, da parte di un'unica commissione che avrà durata annuale e sarà composta da tre membri nominati, successivamente alla presentazione delle candidature di attivazione, dal Rettore su indicazioni del Senato Accademico. Possono far parte della commissione i professori di ruolo e i ricercatori italiani e/o stranieri, anche a tempo determinato e altri componenti con documentata competenza nell'area scientifico-disciplinare di interesse.

Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione.

La commissione può avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo.

Al termine dei lavori la Commissione, redige appositi verbali attraverso i quali formula, sulla base di punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate.

Le graduatorie e i provvedimenti di approvazione degli atti sono resi pubblici tramite la pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Assegni a progetto

Le domande di partecipazione saranno valutate da una commissione composta da tre membri scelti in rappresentanza dell'area di interesse, presieduta dal Responsabile della ricerca sui cui fondi grava



il finanziamento dell'assegno di ricerca; essa è nominata, con Decreto del Rettore, su proposta del Responsabile Scientifico del progetto.

Possono far parte della commissione i professori di ruolo, i ricercatori italiani e/o stranieri, anche a tempo determinato e altri componenti con documentata competenza nell'area scientifico-disciplinare di interesse.

Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione.

La commissione può avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo.

Al termine dei lavori le commissioni redigono appositi verbali attraverso i quali formulano, sulla base dei punteggi attribuiti, le relative graduatorie.

Le graduatorie e i provvedimenti di approvazione degli atti sono resi pubblici tramite la pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

ART.10

Procedure concorsuali

Assegni finalizzati

Il concorso è per titoli e colloquio. La valutazione comparativa dei candidati e dei loro progetti di ricerca è effettuata dalla commissione giudicatrice di cui al precedente art. 9, che procederà prima all'esame dei titoli e del progetto di ricerca e successivamente all'espletamento di un colloquio teso ad accertare la competenza scientifico-professionale del candidato nonché la sua attitudine a svolgere la ricerca specifica oggetto della domanda.

La Commissione, nel corso della prima riunione ed in ogni caso precedentemente alla seduta di valutazione dei titoli, del progetto e del colloquio, individua i criteri di attribuzione dei punteggi, espressi in centesimi e determinati ai fini della formazione della graduatoria secondo la seguenti voci:

- voto di laurea;
- diplomi di specializzazione ed attestati di frequenza a corsi di perfezionamento *post-lauream* conseguiti sia in Italia che all'estero; altri titoli e/o svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'Estero;
- titolo di dottore di ricerca;
- pubblicazioni e altri prodotti della ricerca;
- progetto di ricerca;
- colloquio.

I criteri così come individuati dalla Commissione dovranno essere riportati nei verbali delle sedute.

Il risultato della valutazione dei titoli e del progetto deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio. L'ammissione dei candidati al colloquio sarà stabilita dalla Commissione in relazione alle valutazioni dei titoli e del progetto.



La Commissione, prima dell'inizio di ciascun colloquio, formula i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame, riportandoli nel verbale della seduta. Tali quesiti, in numero non inferiore a tre serie distinte, sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

Nel corso del colloquio, la Commissione può verificare anche la conoscenza, da parte dei candidati, di almeno una lingua straniera. La Commissione formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate e redige le relative graduatorie di merito degli idonei e dei non idonei in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e del progetto con quelli del colloquio. Per gli idonei, a parità di merito, è preferito il candidato più giovane.

Assegni a progetto

Il concorso è per titoli e colloquio. La valutazione comparativa dei candidati è effettuata dalla commissione giudicatrice di cui al precedente art. 9, che procede prima all'esame dei titoli e successivamente all'espletamento di un colloquio teso ad accertare la competenza scientifico-professionale del candidato nonché la sua attitudine a svolgere la ricerca specifica oggetto del bando.

La Commissione, nel corso della prima riunione ed in ogni caso precedentemente alla seduta di valutazione dei titoli e del colloquio, individua i criteri di attribuzione dei punteggi, espressi in centesimi e determinati ai fini della formazione della graduatoria secondo la seguenti voci:

- voto di laurea;
- diplomi di specializzazione ed attestati di frequenza a corsi di perfezionamento *post-lauream* conseguiti sia in Italia che all'estero; altri titoli e/o svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'Estero;
- titolo di dottore di ricerca;
- pubblicazioni e altri prodotti della ricerca;
- colloquio.

I criteri così come individuati dalla Commissione dovranno essere riportati nei verbali delle sedute.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio. L'ammissione dei candidati al colloquio sarà stabilita dalla Commissione in relazione alle valutazioni dei titoli.

La Commissione, prima dell'inizio di ciascun colloquio, formula i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame, riportandoli nel verbale della seduta. Tali quesiti, in numero non inferiore a tre serie distinte, sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

Nel corso del colloquio, la Commissione può verificare anche la conoscenza, da parte dei candidati, di almeno una lingua straniera. La Commissione forma la graduatoria di merito degli idonei e dei non idonei in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli con quelli del colloquio. A parità di merito è preferito il candidato più giovane.

ART. 11

Conferimento assegni

Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, secondo l'ordine delle



graduatorie stilate dalle Commissioni ed approvate con appositi Decreti Rettorali.

La relativa stipula del contratto è subordinata all'accettazione dell'assegno di ricerca che dovrà avvenire a cura del beneficiario entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di conferimento. Decadono dal diritto all'assegno coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine fissato dal bando. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi, di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Nel caso di rinuncia o di mancata accettazione, entro il termine stabilito dal bando di concorso, l'assegno è conferito al primo degli esclusi della stessa area o dello stesso bando, se trattasi di procedura di tipo B, risultato idoneo. Se in un'area disciplinare, nell'ambito delle procedure di tipo A, non tutti gli assegni vengono attribuiti, l'Ateneo può riproporre un ulteriore bando; tale indicazione vale anche per le procedure dei bandi di tipo B, laddove le strutture interessate lo ritengano necessario.

L'inizio delle attività deve essere documentato mediante l'invio alla struttura competente di una dichiarazione rilasciata dal responsabile della ricerca. Eventuali differimenti della data di inizio possono essere concessi a coloro che si trovino nelle condizioni previste per le lavoratrici madri ai sensi della normativa vigente in materia. Qualora, inoltre, il differimento della data di inizio delle attività o l'interruzione della stessa dovessero avvenire per motivi diversi da quelli sopra esposti, gli Organi di Governo di Ateneo si riservano di valutarne, discrezionalmente, l'ammissibilità nelle sedi opportune.

ART. 12

Responsabilità scientifica ed amministrativa

Il responsabile scientifico della ricerca è il professore di ruolo o il ricercatore dell'Università, sotto la cui guida e direzione devono essere svolte le attività di ricerca affidate al titolare dell'assegno, così come da indicazioni delle strutture interessate.

La gestione amministrativa e finanziaria degli assegni è demandata alle strutture di afferenza dei beneficiari, le quali provvedono ad informare l'Amministrazione Centrale per ogni provvedimento assunto in merito.

ART. 13

Decorrenza e contenuto del contratto

I beneficiari dell'assegno di ricerca stipulano un contratto di diritto privato la cui decorrenza sarà valida, di norma, dal 1° giorno del mese successivo alla data di stipula.

Il contratto disciplina le attività di ricerca dell'assegnista improntata a caratteristiche di flessibilità inerenti le esigenze del programma di ricerca.

Lo svolgimento delle attività avverrà in condizione di autonomia senza orario di lavoro predeterminato, fermo restando quanto sancito al precedente art. 12 ed al successivo art. 14 del presente regolamento.

ART. 14



Compiti e attività

I titolari degli assegni di ricerca svolgono la propria attività in modo autonomo secondo il programma indicato in sede di presentazione delle domande sotto il coordinamento del docente responsabile.

I titolari degli assegni di ricerca finanziati nell'ambito di specifici fondi di ricerca svolgono la loro attività coerentemente con il progetto relativo al fondo di ricerca di cui trattasi.

I titolari degli assegni di ricerca possono, eventualmente, coadiuvare i docenti nell'assistenza degli studenti per tesi di laurea, di diploma, di dottorato purché queste riguardino argomenti inerenti la ricerca oggetto del contratto.

L'attività di ricerca dei titolari degli assegni è svolta, di norma, presso la struttura cui afferisce il responsabile della ricerca, avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili. Previa autorizzazione del responsabile della ricerca e per motivate esigenze previste nel piano di ricerca, l'attività può essere svolta anche presso altre strutture dell'Ateneo o presso qualificate strutture italiane o straniere.

Ai titolari degli assegni di ricerca, previa richiesta del responsabile scientifico, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per la concessione e l'utilizzazione di contributi per la formazione *post-lauream* all'estero (emanato con D.R. n. 622 del 13 aprile 2005), valutata la necessaria copertura finanziaria, può essere riconosciuto un contributo integrativo per il rimborso delle spese di viaggi e/o spostamenti per una durata compresa tra i 6 e i 12 mesi.

L'attività di ricerca dell'assegnista è sospesa nei casi di astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale e congedo per malattia ed è, pertanto, prorogata secondo le norme vigenti. Non costituisce sospensione un periodo complessivo e/o continuativo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n. 1590 del 5 ottobre 1999 (modificato con D.R. n. 1983 del 23 novembre 2000), i titolari degli assegni possono frequentare corsi di dottorato di ricerca senza borsa che riguardano le stesse aree scientifico disciplinari cui afferiscono ovvero quelle della ricerca per la quale sono detentori di assegni; è necessario, in ogni caso, l'assenso del Responsabile della ricerca nonché del Collegio dei docenti, circa la compatibilità nello svolgimento contemporaneo delle due attività.

La partecipazione degli assegnisti ai corsi di dottorato può essere consentita anche in deroga al numero determinato, per ciascuna università, fermo restando il superamento delle prove di ammissione.

Il numero di assegnisti ammessi alla frequenza dei corsi di dottorato, in sovrannumero, non può superare la metà dei posti banditi, con arrotondamento all'unità per eccesso.

ART. 15

Relazioni annuali e finali

I titolari di assegni di ricerca di durata pluriennale sono tenuti a redigere, entro 30 giorni dal termine di ciascun anno, una relazione intermedia sull'attività di ricerca svolta. Tale relazione, unitamente al giudizio espresso dal responsabile della ricerca, è sottoposta alla valutazione da parte del Consiglio



della struttura di afferenza che, propone l'eventuale conferma dell'assegno per l'anno successivo o la risoluzione del contratto di cui al seguente art. 19.

I titolari di assegni di ricerca sono tenuti a redigere, entro 30 giorni dal termine del contratto, una relazione finale sull'attività di ricerca svolta; tale relazione è oggetto di valutazione da parte del Consiglio di struttura anche ai fini di eventuali richieste di rinnovo.

ART. 16

Rinnovi

Eventuali domande di rinnovo devono essere inviate alla struttura di afferenza, a cura del Responsabile Scientifico, almeno 20 giorni prima della scadenza del contratto. La richiesta dovrà contenere la relazione del titolare di assegno di ricerca sull'attività svolta e la definizione degli ulteriori obiettivi che motivano la richiesta di rinnovo.

Il Consiglio della struttura, prima della scadenza del contratto e previa verifica della copertura finanziaria, delibera sulla proposta di rinnovo da sottoporre all'autorizzazione del Senato Accademico.

ART. 17

Proprietà intellettuale

Fatto salvo il diritto morale riconosciuto dalla normativa vigente all'autore dell'opera o dell'invenzione e fermi restando i diritti patrimoniali eventualmente spettanti al finanziatore della ricerca sul cui contributo grava l'assegno e sulla base anche di quanto previsto nel relativo contratto di ricerca, i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti e sui diritti economici derivanti dall'attività di ricerca dell'assegnista svolte per conto dell'Università, con l'utilizzo di risorse e informazioni della stessa, appartengono in via esclusiva all'Università che ne potrà disporre liberamente.

L'assegnista ha l'obbligo di comunicare senza ritardo all'Università il conseguimento degli eventuali risultati di cui al comma 1, impegnandosi a non divulgarli e a non utilizzarli senza preventiva autorizzazione del responsabile del programma di ricerca.

ART. 18

Incompatibilità

Ai sensi dell'art. 22, comma 3 della Legge n. 240/2010, la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Ai titolari degli assegni è fatto divieto di svolgere qualunque attività didattica, salvo quella consentita nei modi e nei tempi di cui all'art. 4 del regolamento di Ateneo in materia di conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio emanato con D.R. n. 564 del 16 giugno 2011; trattasi di attività limitata sussidiaria o integrativa, quantificabile in un massimo di 75



ore, pari a 9 CFU, per anno accademico, che non deve in ogni caso compromettere l'attività di ricerca e deve essere attinente all'area di afferenza delle ricerche svolte dall'assegnista di ricerca.

Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da altre istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca.

La titolarità dell'assegno non è compatibile, altresì, con la partecipazione a master universitari o con rapporti di lavoro, anche part-time, con datori di lavoro privati.

ART. 19

Rescissione del contratto

Il Consiglio della struttura di riferimento è competente, su segnalazione del responsabile della ricerca, e sentito l'interessato, per la rescissione o risoluzione del contratto, la quale potrà avvenire esclusivamente previa adozione di un provvedimento ufficiale che ne sancisca le motivazioni.

ART. 20

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, previdenziale e assicurativa, altresì, in materia di astensione obbligatoria per maternità e congedo per malattia, le disposizioni di cui alla normativa vigente.

ART. 21

Norma finale

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda alle ulteriori indicazioni, eventualmente necessarie, segnalate nei singoli bandi.

Emanato con D.R. n. 994 dell'8 novembre 2011

